

Novità fiscali del 16 giugno 2011

Publicato il 16 giugno 2011

INPS elenca i motivi validi per annullare l'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti; modelli di dichiarazione Unico 2011-SC ed Irap 2011; nomina dei liquidatori di Srl anche senza notaio; imprenditori e professionisti: riscossione quote contributive eccedenti il minimale; mediazione, protocollo d'intesa U.C.O.I. - Commercialisti; imprese IAS adopter: in G.U. il Decreto fiscale di coordinamento; invio delle risposte alle anomalie degli studi di settore: è tutto pronto; servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici

Indice:

- 1) L'Inps elenca i motivi validi per annullare l'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti**
- 2) Modelli di dichiarazione Unico 2011-SC ed Irap 2011**
- 3) Nomina dei liquidatori di Srl anche senza notaio**
- 4) Imprenditori e professionisti: Riscossione quote contributive eccedenti il minimale**
- 5) Mediazione, protocollo d'intesa U.C.O.I. - Commercialisti**
- 6) Imprese IAS adopter: In G.U. il Decreto fiscale di coordinamento**
- 7) Invio delle risposte alle anomalie degli studi di settore: E' tutto pronto**
- 8) Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici**

1) L'Inps elenca i motivi validi per annullare l'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti

L'Inps, con il messaggio n. **12698** del **2011**, ha indicato le motivazioni che possono portare alla richiesta di annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione artigiani e commercianti nell'ambito dell'operazione Poseidone.

- **Svolgimento di altra attività lavorativa:** L'Istituto determinerà il tipo di rapporto lavorativo svolto anche con richiesta di una dichiarazione dell'azienda per cui il dipendente ha lavorato; saranno considerati solo i lavori a tempo pieno.

- **Errata compilazione, nel Modello Unico SP, quadro RK, della casella "occupazione prevalente":** Il lavoratore dovrà presentare la rettifica (presentazione di un Modello Unico SP "integrativo", ove nel citato RK non risulta più barrata la casella "occupazione prevalente", in questo modo il socio non verrà iscritto alla gestione artigiani e commercianti, o se già iscritto verrà cancellato per il periodo d'imposta interessato).

- **Inattività della società:** L'Inps dovrà verificare l'esposizione del reddito nei quadri RF, RG di Unico SP, le dichiarazioni Iva ed altre evidenze della sussistenza del requisito.

- **Attività non iscrivibile:** Ad esempio non sono da iscrivere i soci che possono essere collegati a palestre in cui si svolge attività sportiva, perché tale attività va ricompresa nel settore industria e non terziario. Lo riferisce la nota dei **Consulenti del Lavoro** pubblicata sul proprio sito (**V. D'Andò**).

2) Modelli di dichiarazione Unico 2011-SC ed Irap 2011

Assonime, nella circolare n. **15** del **2011**, ha illustrato le principali innovazioni interpretative e normative rilevanti sia ai fini della compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO 2011-SC e IRAP 2011, sia ai fini del versamento del saldo dell'IRES e dell'IRAP relative al periodo d'imposta 2009 e dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo (2010).

Nella circolare vengono riportati anche i principali chiarimenti interpretativi resi dall'Amministrazione finanziaria da luglio 2010.

Tra i più rilevanti, quelli in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96, comma 4, del TUIR, nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale, e quelli relativi all'individuazione del regime fiscale dell'assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo.

Assonime, tra le recenti novità, ha evidenziato quella apportata dal recente D.L. sviluppo (D.L. n. 70/2011):

- Nel Modello Unico 2011, i crediti (Irpef, Ires, Irap) richiesti a rimborso potranno essere mutati in crediti compensabili entro e non oltre il 28 gennaio 2012. Ciò, appunto, di quanto contenuto nel citato D.L. sviluppo il quale dispone che entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, il contribuente potrà emendare la dichiarazione chiedendo di trasformare il rimborso d'imposta in credito compensabile. Ciò purché, ovviamente, nel frattempo, il rimborso richiesto non sia già stato erogato in tutto o in parte.

Assonime non ha poi mancato di ricordare quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione (n. 62/E del 08 giugno 2011), in tema di firma di firma delle dichiarazioni da parte degli organi di controllo contabile:

Se sono cambiati gli organi di revisione contabile, il soggetto che ha firmato la relazione di revisione del bilancio, anche se non è più in carica al momento della presentazione del modello Unico SC, deve comunque sottoscrivere la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap relative al periodo d'imposta in cui ha svolto l'incarico.

Il percorso logico seguito dall'Agenzia delle Entrate parte dalla norma (art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997) che punisce i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno

espresso un giudizio sul bilancio - identificati proprio perché tenuti a sottoscrivere la dichiarazione - con una sanzione del 30% dei propri compensi, nei casi in cui dalle omissioni nella loro relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'Irap.

In altre parole, i vecchi controllori non possono esimersi dal firmare la dichiarazione, dal momento che questi, e non i "nuovi", hanno redatto la relazione di revisione (**V. D'Andò**).

3) Nomina dei liquidatori di Srl anche senza notaio

E' legittima la delibera assembleare con la quale vengono nominati i liquidatori di una S.r.l., senza la partecipazione del notaio, in tutti i casi di scioglimento in cui non si proceda alla modifica dell'atto costitutivo societario.

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.), con il **documento n. 11 del 2011** (si veda l'articolo sulle novità fiscali di ieri), avente ad oggetto "La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione", ha precisato che è da ritenere legittima la delibera dell'assemblea dei soci con la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza la partecipazione del notaio, in tutti i casi di scioglimento in cui non si proceda alla modifica dell'atto costitutivo societario.

In conclusione, viene ritenuta legittima la delibera assembleare con la quale siano nominati i liquidatori di una S.r.l., senza l'ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 c.c. in cui non venga modificato l'atto costitutivo della società (**V. D'Andò**).

4) Imprenditori e professionisti: Riscossione quote contributive eccedenti il minimale

Riscossione 2011 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Su tale tema si è soffermata la circolare Inps n. 84 del 13 giugno 2011.

Termini e modalità di versamento

L'Istituto di Previdenza, previo scambio di dati con l'Agenzia delle Entrate, ha spedito un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA.

Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i modelli F24.

A parte quanto già chiarito in precedenza con la circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 (misura e modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali), L'Inps ribadisce che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento ai fini previdenziali, com'è noto, coincide con quello ai fini fiscali (art. 2, comma 29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente.

Con il saldo sarà versato anche l'acconto relativo ai redditi del 2011.

Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 16 giugno 2011 per il saldo 2010 ed il primo acconto 2011 e 30 novembre 2011 per il secondo acconto 2011, sono state modificate dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011.

L'art. 1 del citato D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Il D.P.C.M. prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale contributo DPPI nel caso dei liberi professionisti.

Reddito imponibile

Riguardo l'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali (si veda anche la circolare n. 102 del 12 giugno 2003) deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

L'Inps ha poi indicato, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

$RF47 - (RF48 + RF50, \text{col.1}) + [RG29 - (RG31+RG33, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12]$.

Viene, inoltre, evidenziato che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Per i liberi professionisti viene posta l'attenzione sulla novità introdotta nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011: ai fini della determinazione dell'imponibile da sottoporre a contribuzione, viene data la possibilità di indicare se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione.

In particolare nei rigi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF devono essere riportati i seguenti dati:

- a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell'eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata.

Inoltre la casella di colonna 8 del rigo RR5 deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività professionale o altro) assoggettati alla gestione separata.

Reddito imponibile per i contribuenti minimi

Per i soggetti che - ai sensi dell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:

CM6 (Reddito lordo o perdita) - CM9 (Perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.

Rateizzazione

La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2011.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.

L'importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2011 nella parte riguardante "Modalità e termini di versamento - Rateazione", così come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2011.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, l'Inps ha precisato quanto segue:

- Gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR devono quindi riguardare solo contributi;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 7 luglio al 5 agosto 2011. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API o DPPI, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

Il Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011

Il quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011, infine, deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l'anno 2010, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I).

Qualora dal Quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti di seguito in tema di "Compensazione".

Qualora l'importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata "0".

Compensazione

L'importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righe di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell'anno 2009, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell'anno precedente) o dell'anno 2010 se il credito emerge dalla dichiarazione 2011 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l'anno 2009 ovvero il 2010, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo (criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001).

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line - elenco di tutti i servizi - calcolo codeline.

Parimenti per i liberi professionisti l'eventuale importo che risulta a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 potrà essere portato in compensazione tramite il modello di pagamento unificato F24, secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso **(V. D'Andò)**.

5) Mediazione, protocollo d'intesa U.C.O.I. - Commercialisti

L'unione dei Consoli onorari operanti in Italia si avvarrà dell'assistenza della Fondazione Adr della categoria dei Commercialisti.

Lo ha reso noto il **comunicato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili pubblicato il 15 giugno 2011**.

Nella mediazione civile internazionale i Consoli onorari operanti in Italia si avvarranno delle competenze e dell'esperienza dei Commercialisti italiani.

E' quanto prevede il protocollo d'intesa siglato ieri (15 giugno 2011) a Roma da Margherita Costa, Presidente dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia (U.C.O.I.), rappresentata dal segretario generale dell'U.C.O.I., Michele Di Gianni, Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e da Felice Ruschetta, presidente della Fondazione ADR Commercialisti.

Il protocollo scaturisce dalla necessità di creare un coordinamento a livello di Stato nell'attività di mediazione, in particolare tra i Paesi europei.

L'accordo

“L'accordo stabilisce che il Consiglio nazionale dei commercialisti, tramite la sua Fondazione Adr Commercialisti, s'impegna ad assistere i Consolati presenti sul territorio della Repubblica italiana in tutte le materie e secondo le modalità previste dalle nuove norme sulla mediazione civile, in vigore dallo scorso 20 marzo.

Dal canto suo, l'U.C.O.I. si impegna a diffondere e incentivare il ricorso alla Fondazione Adr Commercialisti che, a sua volta, supporterà l'U.C.O.I. attraverso un piano organico di informazione sulla mediazione.

Con questo protocollo d'intesa, i firmatari si prefiggono l'applicazione di uno strumento la cui efficacia è riconosciuta a livello giuridico internazionale.

La Mediazione Internazionale è disciplinata dalla Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, che trova applicazione in Italia con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Sin dal 1984 la Commissione Europea ha proposto al Parlamento Europeo una direttiva che avesse come obiettivo quello di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale fosse garantita la libera circolazione delle persone fisiche e giuridiche al fine del corretto funzionamento del mercato, attraverso l'istituzione di organismi giuridici a cui potersi rivolgere per la protezione dei diritti disponibili, attraverso la composizione dei conflitti tra soggetti privati, ossia proprio con la mediazione civile commerciale” **(V. D'Andò).**

6) Imprese IAS adopter: In G.U. il Decreto fiscale di coordinamento

Pubblicato il Decreto fiscale di coordinamento per le imprese IAS adopter.

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** (Serie Generale **n. 135 del 13 giugno 2011**) il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che reca disposizioni fiscali di coordinamento con le innovazioni apportate ai principi contabili internazionali IAS/IFRS nel biennio 2009-2010, in attuazione dell'art. 2, comma 28 del D.L.n. 225 del 2010 (cd. milleproroghe).

Lo ha reso noto Assonime nella nota del 15 giugno 2011.

Il decreto interviene su una serie di importanti questioni tra quelle che sono state evidenziate nella Guida di Assonime all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP dello scorso mese di maggio.

In particolare, il Decreto, che ha confermato la rilevanza ai fini IRAP delle componenti reddituali imputate a patrimonio netto e la deducibilità ai fini IRES dei costi relativi alle stock options, contiene una serie di precisazioni in merito agli accantonamenti, all'ammortamento dei beni

immateriale a vita utile indefinita, al trattamento delle componenti imputate nel prospetto delle altre componenti del conto economico (other comprehensive income) e ai riflessi fiscali dell'applicazione dell'IFRIC 12 in tema di rappresentazione contabile degli accordi in concessione.

Il Decreto interviene anche sul regime fiscale degli strumenti finanziari con una serie di previsioni dedicate all'individuazione degli strumenti assimilabili alle azioni ed alle obbligazioni, alle conseguenze di eventuali riclassificazioni di portafoglio, alla rilevanza delle operazioni di copertura e alla fattispecie del mancato esercizio dei diritti di opzione connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale.

Assonime, anticipa che il Decreto sarà oggetto di analisi e di approfondimento in un secondo volume della collana dedicata alle problematiche delle imprese IAS adoper.

Peraltro, viene subito messo in risalto che una disposizione fondamentale è quella relativa alla decorrenza (art. 12).

Le previsioni del Decreto, infatti, si rendono applicabili già a partire dagli esercizi in corso al 31 dicembre 2010 e, quindi, interessano le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010 e i versamenti di prossima scadenza (mod. Unico 2011).

Vengono invece fatti salvi i comportamenti difformi eventualmente seguiti fino al periodo di imposta 2009, con la conferma dei relativi valori fiscali "ancorchè determinati con modalità non coerenti alle disposizioni di cui al presente decreto" (**V. D'Andò**).

7) Invio delle risposte alle anomalie degli studi di settore: E' tutto pronto

Dal 15 giugno 2011 è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti le risposte alle anomalie degli studi di settore (triennio 2007-2009).

Lo rende noto una **nota dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2011**.

Nella sezione software del sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il pacchetto di compilazione per le risposte alle anomalie degli studi di settore "Software di compilazione ed invio delle comunicazioni per anomalie da studi di settore (triennio 2007-2009)".

Inoltre nella sezione "Software" del sito delle Entrate (Entratel) è disponibile, sia per l'ambiente Windows che per l'ambiente MAC, la versione dell'applicazione (Entratel/File Internet) che consente la gestione di tali documenti.

Al via, dunque, le risposte alle tante lettere, relative al triennio 2007 - 2009, che segnalano le possibili anomalie emerse dal riscontro informatico dei modelli compilati.

Devono far fronte alle “missive” dalle Entrate anche i contribuenti “congrui”, che però non hanno inserito correttamente i dati o hanno omesso di presentare i modelli.

In pratica, l’Amministrazione finanziaria invita i destinatari a rivedere attentamente la propria situazione in vista della presentazione di Unico 2011.

La circolare n. 30/E del 4 giugno 2010 ha chiarito le modalità di invio delle comunicazioni in arrivo, raggruppando le anomalie riscontrate in quattro principali categorie:

- Incoerenze di magazzino;
- mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
- incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello Unico;

indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”.

Si tratta per lo più di incoerenze relative alla gestione dell’attività nel citato triennio, per le quali contribuenti e professionisti interessati potranno dare giustificazione utilizzando l’apposito software “comunicazioni anomalie”, che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito entro fine giugno.

Le incoerenze riguardano, per i contribuenti, gestione del magazzino, differenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali, beni strumentali e incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi; per gli intermediari anche quelle relative a compilazione del modello degli studi di settore, persistenza di cause di esclusione per tre periodi d’imposta consecutivi oppure ai codici attività.

A parere di dottrina, la segnalazione non comporta in automatico l’attivazione di un controllo fiscale.

Particolare attenzione da parte di coloro che nel 2009 (o per il 2010) hanno (o avranno) perseverato in un comportamento risultato già anomalo nel triennio 2006-2008, per i quali con la recente circolare è stato predisposto uno specifico piano di controlli (**V. D’Andò**).

8) Servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici

L’Inps ha emesso la **circolare n. 85 del 15 giugno 2011** su “Servizio di emissione massiva dei MAV per i contributi dei lavoratori domestici per i datori di lavoro gestiti dai soggetti mittenti abilitati. Istruzioni operative”.

La circolare Inps n. 49 del 13 marzo 2011 ha istituito, tra le modalità utili al pagamento di contributi domestici, anche la possibilità di avvalersi del Mav – Pagamento Mediante Avviso.

Tale servizio consiste in speciali avvisi di pagamento emessi dalla Banca Popolare di Sondrio si

avvale della procedura interbancaria standardizzata di incasso attraverso il bollettino MAV, identificato da uno specifico codice.

L'importo dei contributi richiesti nel MAV è calcolato in base ai dati dichiarati all'assunzione del lavoratore domestico o successivamente variati con apposita comunicazione.

Tuttavia, tenuto conto che durante il rapporto di lavoro domestico possono intervenire svariate cause - permessi non retribuiti, straordinario, cessazione, ecc. - che, modificando i dati utili a determinare l'importo complessivo dei contributi ne comportano una variazione, è stata data la possibilità ai datori di lavoro domestico di generare, accedendo al sito internet dell'Istituto e variando i dati indicati, un MAV con importo conforme alle vicende intervenute nel rapporto di lavoro.

Tenuto conto che la generazione dei MAV attraverso il sito può essere di difficile gestione per i soggetti che assistono i datori di lavoro domestico e che INPS intende proporre servizi articolati volti a facilitare la fruizione delle possibilità di pagamento offerte, si comunica che è stato predisposto, esclusivamente per i soggetti legittimati ai sensi del comma 1, art. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12, il servizio di emissione massiva MAV per il pagamento dei contributi domestici. Attraverso questo servizio, i soggetti accreditati potranno inviare all'INPS i dati necessari alla determinazione dell'importo dei contributi dovuti per ciascun datore di lavoro e, dopo l'interazione con la banca, ricevere dall'INPS il Mav generato in conseguenza.

L'Inps ha fatto presente che per motivi di efficienza e sostenibilità dei costi il servizio potrà essere reso, almeno in questa fase iniziale, soltanto per i soggetti che gestiscono almeno 1000 rapporti di lavoro a trimestre.

Tale soglia minima potrà, in futuro, essere rivista e adeguata con riferimento a parametri di efficienza già consolidati.

Possono richiedere di accedere al servizio i soggetti indicati al comma 1, art.1, L. 12/79, vale a dire coloro che sono iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbiano dato la prevista comunicazione ai Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti relativi all'assistenza ai datori di lavoro

I soggetti richiedenti il servizio dovranno inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, DPR 445/2000, di avere ricevuto specifica delega dai datori di lavoro domestico per conto dei quali agiscono.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l